

# Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventi** addì **30 (trenta)** - del mese di **marzo** alle ore **15:39** in video conferenza, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

## APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca	Si			SACCHI Stefano	Si	
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto	Si	
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio		
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca		Si
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio		Si
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia		Si
DE LUCIA Dario	Si			PANARARI Cristian		Si
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----		<b>Presenti</b>
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex		No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta		Si
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella		Si
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco		Si
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele		Si
AGUZZOLI Fabrizio			Si	MONTANARI Valeria		Si
BERTUCCI Gianni			Si	RABITTI Annalisa		Si
SORAGNI Paola			Si	SIDOLI Mariafrancesca		Si
MELATO Matteo		Si		TRIA Nicola		No
RINALDI Alessandro		Si				

Consiglieri **Presenti:** **32** Assessori presenti: **7**  
**Favorevoli:** **21**  
**Contrari:** **8**  
**Astenuti:** **3**

Presiede: **IORI Matteo**

Vice Segretario Generale: **POMA Dr. Stefano**

**IL CONSIGLIO COMUNALE****VISTI:**

- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4025/55 del 6/11/1998 e successivamente modificato, ultima modifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 18/04/2016;
- la Legge di Bilancio n 160/2019;
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- Il D.L. 201/2011 ART. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL;
- L'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000;

**RITENUTO** necessario, alla luce delle recenti disposizioni legislative, di adeguare alcuni articoli del seguente Regolamento in questo modo:

**Vecchio testo:****Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo**

- 1) Con propria determinazione dirigenziale, il Dirigente responsabile per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
- 2) In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 13 del presente regolamento;
  - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 1;
  - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente

alla gestione del tributo.

3. Il Dirigente responsabile sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento o assegna ad altri la responsabilità.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente responsabile.

### **Nuovo Testo:**

#### **Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo**

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione designa un funzionario responsabile per ogni tributo di competenza del Comune, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Con il medesimo atto viene altresì individuato il soggetto che in caso di assenza o impedimento temporaneo del funzionario responsabile del tributo, svolge in qualità di sostituto le medesime funzioni
2. In particolare, il Funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
  - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16;
  - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Il Funzionario responsabile del tributo può delegare alcune delle funzioni di cui alle lettere precedenti a soggetto ritenuto idoneo e titolato sotto il profilo organizzativo.

### **Vecchio Testo**

#### **Articolo 9 - Compensazione e accollo<sup>1</sup>**

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

---

<sup>1</sup> Art. 8, commi 1 e 2, l. n. 212/2000.

## **Nuovo Testo:**

### **Articolo 9 - *Compensazione e accollo***<sup>2</sup>

1) E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.

2) Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorchè non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.<sup>3</sup>

3) E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

4) Non è possibile pagare il debito accollato mediante compensazione. In caso di violazione, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato

## **Vecchio Testo:**

### **Articolo 14 - *Notificazione degli atti***

- 1) Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

## **Nuovo Testo:**

### **Articolo 14 - *Notificazione degli atti***

- 1) Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di messo notificatore, nel rispetto della normativa in materia di privacy.
- 2) La notifica può essere validamente effettuata anche tramite Pec (Posta Elettronica Certificata) secondo le norme del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al D.Lgs 82/2005 a tutte le persone giuridiche e alle persone fisiche che ne facciano richiesta.

## **Vecchio Testo:**

### **Articolo 17 - *Accertamento con adesione***

- 1) Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione<sup>4</sup> rivolgendo apposita istanza a/

---

2 Art. 8, commi 1 e 2, l. n. 212/2000.

3 Art. 23 D.Lgs. 472/1997 "Sospensione dei rimborsi e compensazione"

4 D.Lgs. 19.6.1997, n. 218

Comune secondo la procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218<sup>5</sup>.

- 2) L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. *In particolare sia per gli accertamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili che per gli accertamenti sull'Imposta Municipale Propria l'ambito applicativo è limitato esclusivamente agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili.*
- 3) Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
- 4) La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo *massimo* di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo, *che riprenderanno dal momento di stesura dell'eventuale verbale negativo.*
- 5) Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.
- 6) L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.

## **Nuovo Testo:**

### **Articolo 17 - Accertamento con adesione**

- 1) Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione <sup>6</sup> rivolgendo apposita istanza *al Comune* secondo la procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218 sulla base delle seguenti disposizioni:
- 2) L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. In particolare ai fini degli accertamenti sull'Imposta Municipale Propria l'ambito applicativo è limitato esclusivamente agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili.
- 3) Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
- 4) Non è applicabile ai procedimenti di cui al presente articolo la disciplina contenuta nell'art. 5Ter del D.Lgs 218/1997<sup>7</sup>.

---

5 Artt. N. 1,2,5,6,7 e 8.

6 D.Lgs. 19.6.1997, n. 218

7 Art. 5-ter "Invito obbligatorio"

5) La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo *massimo* di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

L'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, formula l'invito a comparire.

6) Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.

7) La definizione si perfeziona con il pagamento dell'importo ridefinito o della prima rata entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'accertamento con adesione secondo le modalità indicate nello stesso. Se il contribuente non effettua il pagamento entro il termine suddetto, perde di efficacia l'atto di definizione e il Comune provvederà a riscuotere coattivamente l'intera somma dovuta in base all'atto di accertamento originario.

### **Vecchio testo**

#### **Art. 18 - Interpello<sup>8</sup>**

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

### **Nuovo testo**

#### **Art. 18 - Interpello<sup>9</sup>**

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine

---

8 Art.11, L. 212/00 come sostituito dall'art. 1 c. 1 D.Lgs 24/9/2015 n. 156

9 Art.11, L. 212/00 come sostituito dall'art. 1 c. 1 D.Lgs 24/9/2015 n. 156

di cui all'art. 11 della L. 212/2000, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

#### **VISTI:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori;
- l'atto del Presidente del Consiglio Comunale PG n. 66256 del 25/03/2020 "Misure di Contenimento Emergenza "Coronavirus" – Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale con la modalità della videoconferenza".

Visto l'esito della votazione attraverso appello nominale indicato nell'allegato prospetto;

#### **DELIBERA**

- a) di modificare il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali inserendo i nuovi articoli come sopra formulati e qui di seguito riportati:

#### **Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo**

- 1) La Giunta Comunale, con propria deliberazione designa un funzionario responsabile per ogni tributo di competenza del Comune, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Con il medesimo atto viene altresì individuato il soggetto che in caso di assenza o impedimento temporaneo del funzionario responsabile del tributo, svolge in qualità di sostituto le medesime funzioni
- 2) In particolare, il Funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;

- e) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Il Funzionario responsabile del tributo può delegare alcune delle funzioni di cui alle lettere precedenti a soggetto ritenuto idoneo e titolato sotto il profilo organizzativo.

### **Articolo 9 - Compensazione e accollo<sup>10</sup>**

- 1) E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
- 2) Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorchè non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.<sup>11</sup>
- 3) E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.
- 4) Non è possibile pagare il debito accollato mediante compensazione. In caso di violazione, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato<sup>12</sup>

### **Articolo 14 - Notificazione degli atti**

- 1. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di messo notificatore, nel rispetto della normativa in materia di privacy.
- 2. La notifica può essere validamente effettuata anche tramite Pec (Posta Elettronica Certificata) secondo le norme del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al D.Lgs 82/2005 a tutte le persone giuridiche e alle persone fisiche che ne facciano richiesta.

### **Articolo 17 - Accertamento con adesione**

- 1) Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione<sup>13</sup> rivolgendo apposita istanza al Comune secondo la procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218 sulla base delle seguenti disposizioni:

<sup>10</sup> Art. 8, commi 1 e 2, l. n. 212/2000.

<sup>11</sup> Art. 23 D.Lgs. 472/1997 "Sospensione dei rimborsi e compensazione"

<sup>12</sup> D.L. 124/2019 art. 1

<sup>13</sup> D.Lgs 19.6.1997 n. 218

- 2) L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. In particolare ai fini degli accertamenti sull'Imposta Municipale Propria l'ambito applicativo è limitato esclusivamente agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili.
- 3) Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
- 4) Non è applicabile ai procedimenti di cui al presente articolo la disciplina contenuta nell'art. 5-ter del D.Lgs 218/1997<sup>14</sup>.
- 5) La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.  
L'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, formula l'invito a comparire.
- 6) Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.
- 7) La definizione si perfeziona con il pagamento dell'importo ridefinito o della prima rata entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'accertamento con adesione secondo le modalità indicate nello stesso. Se il contribuente non effettua il pagamento entro il termine suddetto, perde di efficacia l'atto di definizione e il Comune provvederà a riscuotere coattivamente l'intera somma dovuta in base all'atto di accertamento originario.

#### **Art. 18 - Interpello<sup>15</sup>**

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui all'art. 11 della L. 212/2000, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

---

<sup>14</sup> Art. 5-ter "Invito Obbligatorio"

<sup>15</sup> Art.11, L. 212/00 come sostituito dall'art. 1 c. 1 D.Lgs 24/9/2015 n. 156

- b) di applicare le disposizioni regolamentari e le relative modifiche dal 1 gennaio 2020;
- c) di dare atto che il testo del Regolamento aggiornato con le modifiche di cui al punto a) risulta come da **Allegato A)** alla presente delibera;

Infine **il Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, per poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento per via telematica nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Digs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione**, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**IORI Matteo**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**POMA Dr. Stefano**